

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640**DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)**

**E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)**

Assicurazione di malattia per gli artigiani

Presentato alla Presidenza il 1° giugno 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le assicurazioni generali obbligatorie, tra le quali quella contro il rischio della malattia, sono destinate alla tutela dei prestatori d'opera subordinata e retribuita alle dipendenze di altri. Peraltro dal campo di tale mutualità generale sono esclusi quei lavoratori i quali svolgono opera autonoma, professionalmente indipendente e che, a differenza dei lavoratori subordinati, assumono in proprio i rischi economici della loro attività e fanno propri i redditi di essa. Trattasi di lavoratori che in gran numero operano nei diversi settori della produzione e che, mentre non sono sottratti agli stessi eventi morbosi cui vanno incontro i lavoratori subordinati, sono invece privi

della protezione contro gli eventi stessi, goduta da questi ultimi.

La particolare situazione dei lavoratori indipendenti ebbe già a formare oggetto di studio e di attenzione da parte della Commissione per la riforma della previdenza sociale, la quale, in apposita mozione, dichiarò di ritenere che « in linea di principio, salvo le esclusioni da determinarsi nei riguardi delle diverse forme, la previdenza debba estendersi a tutti i lavoratori indipendenti che traggon in modo esclusivo o in modo prevalente il proprio reddito dal lavoro personale e familiare ».

Nel quadro dei principi ora denunciati i lavoratori autonomi, riuniti in distinte e va-

ste categorie professionali, hanno sempre più intensamente rappresentato la necessità di essere tutelati contro gli eventi morbosi attraverso adeguate forme di assistenza sanitaria, e le loro aspirazioni hanno trovato anche forma concreta in particolari proposte di legge di iniziativa parlamentare. Così per i coltivatori diretti, come, più di recente, per gli artigiani.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la natura stessa delle funzioni dalla legge attribuitegli, non può non guardare con grande favore alle istanze assistenziali e previdenziali dei lavoratori indipendenti e non può non prestare tutta la sua cura perché le istanze stesse trovino adeguata e soddisfacente soluzione.

Peraltro, pur riconoscendo che le singole iniziative parlamentari del genere mirano a conseguire in concreto una tutela assistenziale adeguata alle caratteristiche di ciascuna categoria ed alle sue capacità finanziarie, deve far presente la necessità inderogabile che le iniziative medesime siano valutate su un piano generale ed armonico, e si ispirino al principio di evitare soluzioni particolaristiche e disparate, sempre pericolose, ma specie in questo momento nel quale si sta provvedendo alle prime statuizioni di forme assistenziali sanitarie per i lavoratori autonomi.

In relazione ora alle premesse considerazioni, si è provveduto all'esame delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare aventi lo scopo di estendere l'assicurazione di malattia alla categoria degli artigiani (proposta onorevole Titomanlio Vittoria ed altri, atto n. 434, Camera Deputati e proposta onorevole Gervasi ed altri, atto n. 536, Senato), ma deve osservare che le proposte stesse seguono indirizzi diversi e difformi e sono elaborate sulla base di principi che bene spesso appaiono di difficile se non di impossibile attuazione.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge che risponde alla necessità non solo di coordinare le accennate proposte parlamentari, ma anche di tener conto della esperienza acquisita nell'elaborazione della analoga proposta di legge a favore dei coltivatori diretti e degli indirizzi di essa che hanno avuto il consenso del Parlamento.

Il disegno di legge parte dal principio, considerato basilare, che l'assistenza in caso di malattia degli artigiani debba essere razionalmente e compiutamente attuata nella solidarietà generale ed obbligatoria di tutti gli appartenenti alla categoria.

È peraltro da rilevare che molteplici sono le difficoltà che si presentano all'inizio per

risolvere tale problema, ed innanzi tutto quella di stabilire il campo di applicazione della nuova disciplina legislativa, e cioè di determinare, per l'ammissione all'assicurazione di malattia, soggetti facenti parte di una categoria di lavoratori autonomi che non ha precedenti assistenziali.

Trattasi infatti nel caso di dovere individuare un milioni circa di artigiani (cui andrebbero aggiunti almeno due milioni e mezzo di familiari), mentre i mezzi a disposizione (dati non sufficientemente controllabili, ruoli di ricchezza mobile C-1 artigiani e ruoli comunali di imposte di patente) non possono consentire per ora che risultati parziali.

Anche per quanto concerne l'aspetto finanziario, ogni calcolo deve intendersi approssimativo, mancando dati sicuri sia sulla consistenza numerica della categoria e sulla sua capacità economica, sia sulla frequenza di rischio dei soggetti da assicurare.

Aggiungasi che la categoria degli artigiani si distingue per la varietà delle forme nelle quali si svolge la loro attività, talché si hanno piccoli imprenditori che operano con l'ausilio di dipendenti; artigiani che in una bottega o al loro domicilio lavorano da soli con o senza il concorso dei familiari; artigiani che esercitano il loro mestiere al domicilio del committente o in forma ambulante; artigiani la cui azienda ha raggiunto un notevole sviluppo, tale da possedere già i requisiti di una piccola azienda industriale, ed artigiani, infine, che svolgendo attività occasionale e marginale, destano incertezze sulla loro qualifica.

Ciò premesso, si è avuto cura di ricercare pregiudizialmente una soluzione al problema della individuazione dei soggetti, elemento imprescindibile per la statuizione di una mutualità generale di malattia fra gli artigiani, ed ha ritenuto di orientarsi a tale scopo verso un sistema di elenchi nominativi comunali degli artigiani che si richiama agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Come questi ultimi, infatti, gli artigiani (articoli 2 e 3) vengono iscritti in appositi elenchi nominativi. Gli elenchi, formati a cura delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, sono pubblicati a cura dei sindaci nei rispettivi albi comunali, e sono soggetti a ricorso da parte degli interessati presso le Commissioni provinciali (articolo 4), all'uopo costituite.

Meritevole di rilievo è il carattere tecnico delle predette Commissioni, alle quali daranno il loro apporto le Camere di commercio

e industria e gli Uffici del lavoro attraverso propri rappresentanti qualificati.

Per quanto concerne poi l'erogazione delle prestazioni agli artigiani soggetti della assicurazione di malattia di cui trattasi ed ai loro familiari (questi ultimi classificati dall'articolo 5), questo Ministero, scartata, perché priva di qualsiasi possibilità di attuazione, la proposta di inserire la nuova tutela nel sistema assistenziale dell'I. N. A. M., la cui disciplina legislativa è rivolta tutta all'assicurazione di malattia dei prestatori d'opera subordinata e retribuita, si è orientato con preferenza verso la costituzione di organismi mutualistici appositi, in ciò confortato dai risultati e dai consensi ottenuti al Parlamento dall'analoga proposta di legge per l'assistenza di malattia dei coltivatori diretti.

Non può negarsi infatti che anche per gli artigiani come per i coltivatori diretti si riscontra nel Paese una distribuzione capillare, della quale è essenziale tener conto ai fini di una adeguata soluzione della loro istanza assistenziale.

È prevista perciò (articolo 8) la costituzione in ogni provincia di una Cassa mutua provinciale ed al centro di una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani.

Spetta alle Casse mutue provinciali la gestione dell'assicurazione di malattia prevista dal disegno di legge.

Peraltro le Casse mutue provinciali hanno facoltà (articolo 6) di estendere agli iscritti e rispettivi familiari le forme di assistenza farmaceutica e quelle di assistenza integrativa coprendone l'onere con una quota integrativa di contribuzione all'uopo stabilita.

La Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani nella quale sono riunite le Casse mutue provinciali, ha funzioni regolatrici degli Enti mutualistici di cui si tratta in merito sia all'attività sia alla loro gestione e provvede con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e di solidarietà sul piano nazionale.

A tal fine il suo Consiglio centrale, oltre a deliberare fra l'altro (articolo 16) i regolamenti per le prestazioni obbligatorie e per il personale dipendente dalla Federazione nazionale e dalle Casse mutue, approva anche il piano di ripartizione dei contributi riscossi, secondo criteri di solidarietà nazionale.

Con le disposizioni degli articoli da 9 a 20 sono regolate le attribuzioni e fissati i compiti degli organi amministrativi e di controllo

della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia, che assumono tutte natura di persone giuridiche di diritto pubblico (articolo 8).

Anche per quanto riguarda il finanziamento delle gestioni di assicurazione di malattia degli artigiani (articoli da 21 a 25), si è ritenuto opportuno richiamarsi alla legge approvata recentemente dai due rami del Parlamento per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti.

Peraltro, si è dovuto, per evitare un qualsiasi altro sistema più costoso e complicato, adottare un diverso criterio in ordine ai contributi a carico diretto delle aziende artigiane (articolo 21, lettere *b*), *c*) e *d*), adeguando la disciplina di tali contributi, per quel che riguarda in particolare l'accertamento e la riscossione, a quella vigente per la imposta di ricchezza mobile e per l'imposta comunale di patente (per gli artigiani esenti da imposta di ricchezza mobile).

Inoltre, per l'espletamento dei compiti assistenziali delle Casse mutue, la Federazione nazionale può avvalersi (articolo 26) dei servizi costituiti dell'I. N. A. M. e di altri Istituti assistenziali e previdenziali, stipulando all'uopo opportune convenzioni.

Con gli articoli da 28 a 30 si prevede la nomina di un Commissario nazionale e di Commissari provinciali e di Commissioni consultive aventi il compito di predisporre l'ordinamento dei servizi e la nomina degli organi amministrativi delle Casse mutue e della Federazione nazionale. L'articolo 31, infine, delimita i compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui predetti Enti mutualistici.

Infine, nell'intento di assicurare l'attuazione della nuova tutela assistenziale fino all'emanazione del regolamento per l'erogazione delle prestazioni, con apposita norma (vedere articolo 6, ultimo comma) si stabilisce che le prestazioni sono erogate agli artigiani e loro familiari secondo le forme, le modalità ed i limiti previsti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I. N. A. M. e del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni, sull'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria.

Il progetto assistenziale proposto, concernente un settore del lavoro autonomo, presenta senza dubbio aspetti nuovi, come: la creazione di Casse mutue provinciali con personalità giuridica pubblica ed autonomia di gestione; la procedura per la individuazione dei soggetti, e quella per il finanziamento.

Conforta peraltro il progetto il fatto che esso ricalca, in gran parte, la legge per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, anche essi lavoratori autonomi, ed il fatto inoltre che è lungo il cammino che la previdenza si

assesta e si coordina in una con la evoluzione e con il progresso di una nazione impegnata, dalla Costituzione che si è data, ad assicurare tranquillità e protezione ai suoi cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione di malattia prevista dalla presente legge è obbligatoria per gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 2, per i familiari che lavorino abitualmente nell'azienda, nonché per i rispettivi nuclei familiari a carico.

ART. 2.

Le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, di cui al successivo articolo 8, provvedono ogni tre anni, entro il 1° giugno, alla formazione degli elenchi nominativi degli artigiani e dei rispettivi familiari abitualmente addetti all'azienda, distintamente per comune, che svolgono la propria attività nel territorio della provincia.

Gli elenchi indicati nel comma precedente sono aggiornati mediante elenchi semestrali di variazione da compilarsi, rispettivamente, entro il 1° dicembre ed il 1° giugno di ciascun anno.

Per ciascun artigiano e per ciascun familiare abitualmente addetto all'azienda, devono essere indicati negli elenchi cognome, nome, paternità e domicilio, nonché la specie di attività esercitata.

Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano artigiani i titolari delle aziende determinate a norma dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, che svolgono professionalmente attività autonoma nelle aziende stesse.

Le persone iscritte negli elenchi sono tenute al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* dell'articolo 21, con decorrenza dal primo giorno del semestre successivo a quello di iscrizione.

ART. 3.

Gli elenchi nominativi triennali e quelli semestrali di variazione sono trasmessi ai Sindaci che ne curano la pubblicazione. entro

i mesi di giugno e di dicembre, mediante affissione all'Albo comunale per la durata di quindici giorni.

Contro le risultanze degli elenchi gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni da quello ultimo di pubblicazione, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 4. Nelle more della contestazione l'obbligo del pagamento dei contributi rimane sospeso.

ART. 4.

È istituita in ogni provincia una Commissione per gli elenchi nominativi degli artigiani per l'esame e la decisione dei ricorsi avanzati dagli artigiani avverso le risultanze degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo 2.

La Commissione, che decide in via definitiva, è composta dal prefetto o da un suo delegato che la presiede, da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, da un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani e da tre rappresentanti degli artigiani prescelti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

Le decisioni della Commissione sono notificate ai ricorrenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della Cassa mutua provinciale.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica quattro anni.

ART. 5.

Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge:

- a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;
- b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza di malattia per altro titolo e rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

- 1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;
- 2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge fino alla età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) i genitori, gli adottanti, il patrigno e la matrigna, purché abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente non inferiore al 50 per cento.

ART. 6.

Agli artigiani iscritti negli elenchi ed ai loro familiari spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
- d) assistenza ostetrica.

I Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani possono deliberare di concedere anche forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissate dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 16, lettera d).

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altre forme di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento di cui al terzo comma del presente articolo, agli artigiani e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 1, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

ART. 7.

Il diritto alle prestazioni decorre dalla data di iscrizione negli elenchi nominativi e cessa con lo scadere del loro periodo di validità o con la cancellazione dagli elenchi medesimi.

Le iscrizioni e le cancellazioni possono avvenire sia in occasione della formazione

degli elenchi, sia in occasione degli aggiornamenti periodici degli elenchi stessi nel corso del loro periodo di validità, previsti dall'articolo 3.

ART. 8.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 9.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto di nove membri, di cui:

a) cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;

b) uno nominato dal prefetto;

c) uno nominato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

d) due esperti nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alla riunione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

ART. 10.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) approvare, entro il 30 settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

c) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni farmaceutiche ed integrative di cui all'articolo 6;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) e f) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla spedizione.

ART. 11.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

c) approvare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) c) e d) dell'articolo 21;

d) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

e) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonché alla amministrazione del personale — ad eccezione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

f) redigere le note di qualifica del direttore;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente:

l) nominare un rappresentante in seno alla Commissione provinciale di cui all'articolo 4.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 13.

Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal Prefetto; due effettivi e due supplenti nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani.

Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

ART. 14.

L'Assemblea nazionale, composta dei presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'Assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

b) eleggere ogni tre anni 11 membri ed un vicepresidente del Consiglio centrale nonché 3 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

ART. 15.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro:

b) da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e uno eletto dalla Assemblée nazionale;

e) di undici consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale, di cui sette in rappresentanza della maggioranza e quattro in rappresentanza della minoranza;

d) cinque esperti di cui tre nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno nominato dal Ministero dell'industria e commercio ed uno nominato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

ART. 16.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 24;

c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;

d) deliberare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;

e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia;

g) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

h) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla

presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 17.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;

e) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

g) approvare i contratti di forniture;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un Commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni ed altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Commissario promuoverà la ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo;

i) approvare nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente. In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica debbono

essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

ART. 19.

Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea nazionale.

Il Collegio sindacale centrale rimane in carica tre anni.

ART. 20.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

ART. 21.

Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e familiare, assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo a carico degli artigiani soggetti all'imposta di ricchezza mobile categoria B e C-1 o alla imposta comunale di patente, di cui all'articolo 165 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, avuto riguardo al fabbisogno ed alle altre forme di finanziamento previste dalla presente legge.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stata determinata la misura

del contributo, il contributo stesso continuerà ad essere corrisposto, salvo conguaglio, nella misura dell'anno precedente;

c) con un contributo capitaro annuo per ciascun artigiano e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria, nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b), e comunque non inferiore alla quota dello Stato;

d) con un'eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua provinciale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria obbligatoria e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative, tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.

ART. 22.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, nell'importo previsto di 4.000 milioni di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 23.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 21 è applicato al reddito netto di categoria B o C-1 accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile per l'esercizio finanziario che termina il 30 giugno dell'anno solare per il quale il contributo medesimo è dovuto.

Nei confronti degli artigiani soggetti all'imposta comunale di patente il contributo di cui alla lettera *b*) è applicato sul reddito accertato per l'anno al quale si riferisce l'imposta stessa.

ART. 24.

Le Casse mutue provinciali, sulla base degli elenchi indicati all'articolo 3 e delle decisioni emesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4, compilano annualmente entro il 15 dicembre, per ciascun Comune, i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 21, dovuti per l'anno solare successivo e per gli anni precedenti.

I ruoli sono resi esecutori dall'Intendente di Finanza, pubblicati all'Albo del comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In materia di ricorsi contro i ruoli e di sgravi per indebito provvedono le Casse mutue provinciali con le norme vigenti per le imposte dirette.

ART. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 21 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 21 hanno inizio dal 1° gennaio 1955.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 6 avrà inizio a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per gli artigiani la Federazione può avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o da altri Istituti previdenziali od assistenziali, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici tra la Federazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o altri enti di assicurazione di malattia possono essere re-

golati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La Federazione può altresì contrarre con gli enti di cui al precedente comma vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

ART. 27.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

ART. 28.

Entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria degli artigiani e da due esperti in materia di previdenza e di assistenza, dandone comunicazione al commissario della Federazione nazionale.

ART. 29.

Il Commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 28 promuove la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e lo convoca in prima adunanza.

ART. 30

La prima riunione dell'Assemblea nazionale è convocata dal Commissario nazionale entro cinque mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 31.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.

ART. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.